



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 286 del 28-12-2016

(n. 1654 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: AVV. LEONARDINA CASOLI- INCARICO LEGALE CAUSA TAR PESCARA
RAPINO RITA/COMUNE DI ORTONA - INTEGAZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTA la propria determinazione n. 308 del 27.11.2014 con la quale si incaricava l'avv. Leonardina Casoli di assistere e patrocinare il Comune di Ortona avverso il ricorso al TAR Abruzzo, sezione di Pescara, presentato dalla signora Rapini Rita ed avente ad oggetto l'annullamento della determina di settore n. 436/2014 con la quale il Dirigente Settore Servizi Sociali aveva rigettato l'istanza di assegnazione alla predetta di un alloggio popolare di proprietà dell'ATER di Chieti;

DATO ATTO che con la predetta determina si impegnava la somma di € 500,00 a titolo di acconto;

VISTA la propria determinazione n.60 del 24.2.2015 di liquidazione dell'acconto citato;

RITENUTO di dover integrare, a fronte del preventivo presentato, l'impegno di spesa adottato per il predetto incarico di ulteriori € 4.294,90;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;

2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	02103085
Impegno n.	20160004432
Codice creditore	116445
Nome creditore	Casoli Leonardina
Codice Fiscale / Partita Iva	CSLLRD70H56L447O / 0387000719
Indirizzo	VIA DARIO SERAFINI N. 5 - 66026 ORTONA (CH)
PEC	
Causale	Incarico legale causa TAR Rapino Rita / Comune di Ortona
CIG	
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	€ 4.294,90

1. Di imputare la spesa complessiva di euro 4.294,90 in relazione alla obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	€ 4.294,90

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 11-01-2017

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993